

# **TI\_GERICHTE 60.2021.313 vom 4. Februar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-02-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2021.313](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2021.313)

FR: TI\_GERICHTE 60.2021.313 du 4 février 2022

IT: TI\_GERICHTE 60.2021.313 del 4 febbraio 2022

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti della SUVA

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame, presentato in data 15.10.2021 da RE 1 contro la pronuncia 4.10.2021 del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento, è tempestivo ( siccome introdotto nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

### **E. 1.3.1**

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B\_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L' interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B\_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B\_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B\_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

### **E. 1.3.2**

RE 1, imputato nel procedimento penale, è pacificamente legittimato a reclamare in applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia 4.10.2021, che ha riconosciuto alla SUVA Prestazioni assicurative la facoltà di esaminare gli atti del procedimento promosso (anche) a suo carico.

### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate. Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

## **E. 2**

. 2.1. Gli art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l'esame degli atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 101 cpv. 3 CPP i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 11; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n. 19). Questa disposizione riprende la giurisprudenza relativa al diritto di essere sentiti di terzi (decisione TF 1B\_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.). Non è sufficiente che i terzi invochino un interesse degno di protezione; essi devono dimostrare di avere effettivamente personalmente un tale interesse (decisione TF 1B\_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.1.). Il solo interesse di fatto di un denunciante – che non si è costituito accusatore privato – ad esaminare gli atti del procedimento non è sufficiente (decisione TF 1B\_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.1.). Quando l'esito di una procedura penale può ripercuotersi su una pretesa civile, sia chi pretende di avere la pretesa sia che la respinge ha un interesse degno di protezione (decisione TF 1B\_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.1.). L'interesse degno di protezione deve essere contrapposto agli interessi pubblici e privati (decisione TF 1B\_371/2020 del 16.8.2021 consid. 3.2.2.). Sono terzi le persone che non possono essere considerate “ parti ” secondo l'art. 104 CPP, “ altri partecipanti al procedimento ” giusta l'art. 105 CPP oppure “ autorità ” ai sensi dell'art. 101 cpv. 2 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23).

### **E. 2.3**

Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende il diritto di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre dunque l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B\_106/2021 del 29.11.2021 consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

#### **E. 2.4.1**

Il reclamante censura la carenza di motivazione dell'istanza della SUVA Prestazioni assicurative e del decreto 4.10.2021.

#### **E. 2.4.2**

Si è detto che con istanza 8/10.9.2021 la SUVA Prestazioni assicurative, in relazione all'inc. MP 2021.1447, ha indicato che RE 1, suo assicurato, aveva subito un infortunio il 27.3.2020, per il quale stava percependo prestazioni. Essa stava rivalutando la di lei responsabilità per quanto atteneva all'erogazione di prestazioni per questo infortunio rispettivamente la di lui funzione all'interno dell'azienda al momento dell'infortunio.

L'estratto del casellario giudiziario mostrava che era in corso il citato procedimento. Giusta l'art. 32 LPGGA ha chiesto di trasmettere il dossier o di permettere l'accesso all'incarto presso il Ministero pubblico. Ora, con tale motivazione l'istante ha compiutamente spiegato i motivi che la inducevano a presentare istanza di accesso agli atti: preso atto dell'esistenza di un procedimento penale promosso nel 2021, come risultava dall'estratto del casellario giudiziario, si trattava di rivalutare la posizione di RE 1, che il 27.3.2020 aveva subito un infortunio per il quale percepiva prestazioni da parte della SUVA Prestazioni assicurative. Il riferimento all'art. 32 LPGGA [secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i contributi; d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (cpv. 1)] confermava del resto le ragioni dell'istanza.

#### **E. 2.4.3.1**

Anche il decreto 4.10.2021 è sufficientemente motivato. Il magistrato inquirente ha spiegato che gli atti del procedimento penale servivano alla SUVA Prestazioni assicurative per valutare la sua responsabilità in merito alle prestazioni erogate per l'infortunio di RE 1 del 27.3.2020 rispettivamente per valutare la posizione di quest'ultimo nell'azienda. Ragioni, queste, che legittimavano la SUVA Prestazioni assicurative ad accedere agli atti: il periodo successivo all'infortunio, durante il quale erano state erogate le prestazioni assicurative, coincideva infatti con il periodo contestato all'imputato nel corso del quale avrebbe agito illecitamente per ottenere l'incasso di più crediti covid. Si giustificava quindi la verifica della reale attività svolta dall'imputato, per permettere all'assicurazione istante di valutare la sua capacità lavorativa. Queste circostanze, per il procuratore pubblico, fondavano un interesse giuridico legittimo della SUVA Prestazioni assicurative, che prevaleva sugli interessi privati dell'imputato, ritenuta l'assenza di interessi pubblici che ostavano ad un tale accesso. In queste circostanze, RE 1 poteva senz'altro comprendere i motivi che avevano indotto il pubblico ministero ad accogliere l'istanza dell'assicurazione rispettivamente valutare se e come eventualmente impugnare l'atto, come peraltro ha fatto. Non si può concludere per la lesione del suo diritto di essere sentito.

#### **E. 2.4.3.2**

Il decreto 4.10.2021 è del resto fondato anche nel merito. La SUVA, istituto autonomo di diritto pubblico (secondo l'art. 61 cpv. 1 LAINF), è un'assicurazione contro gli infortuni, a cui – come risulta dall'istanza 8/10.9.2021 da lei presentata – è assicurato anche RE 1, fatto – questo – da lui non contestato. Essa, in tale veste, giusta il già citato art. 32 cpv. 1 LPGGA – ovvero per legge – può esaminare i dati necessari, anche delle autorità giudiziarie, per segnatamente determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione e prevenire versamenti indebiti. Ritenuto che il 27.3.2020 RE 1 avrebbe subito un infortunio, per il quale la SUVA gli eroga prestazioni, fatto non negato dal reclamante, e che il periodo successivo all'infortunio, durante il quale sono state versate le prestazioni assicurative, coincide con il periodo contestato all'imputato nel corso del quale avrebbe agito illecitamente per ottenere l'incasso di più crediti covid, come evidenziato dal magistrato inquirente, si giustifica permettere alla SUVA Prestazioni assicurative l'esame degli atti del procedimento penale. E questo proprio in ragione delle sue competenze di cui all'art. 32 LPGGA, ovvero – segnatamente – per valutare se modificare le prestazioni a favore di RE 1 o, se del caso, se chiederne la restituzione oppure prevenire indebiti versamenti. I

menzionati compiti dell'assicurazione istante fondano un suo interesse personale ed effettivo ad accedere agli atti del procedimento prevalente sugli interessi di RE 1: è infatti manifesto che essa, in considerazione dei compiti di legge, debba tempestivamente intervenire per contrastare possibili indebiti versamenti di prestazioni e/o per evitare possibili abusi in merito. Dagli atti non si evincono peraltro (ulteriori) interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all'accesso agli atti del procedimento, che difatti RE 1 medesimo non menziona. Si deve quindi riconoscere alla SUVA Prestazioni assicurative un interesse giuridico legittimo giusta l'art. 101 cpv. 3 CPP ad accedere agli atti del procedimento che concerne RE 1. Quest'ultimo, qualora l'assicurazione istante prenderà decisioni che l'imputato riterrà pregiudizievoli, potrà peraltro tutelare i suoi interessi davanti alle competenti autorità in ambito assicurativo.

### **E. 3**

Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

### **E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.